

**ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 1° APRILE 1953 PER LA PROROGA
CON MODIFICHE DEGLI ACCORDI NAZIONALI 22 GIUGNO 1949
12 GENNAIO 1951 E 12 FEBBRAIO 1951 PER I DIRIGENTI
DELLE IMPRESE ASSICURATRICI RAPPRESENTATE DALL'A.N.I.A.
E PER I DIRIGENTI DELL'I.N.A.**

Il giorno 1° aprile 1953, in Milano,

tra

l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LE IMPRESE ASSICURATRICI,
rappresentata dal suo Presidente avv. *Ranieri Babboni*

e

la FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI IMPRESE ASSICURATRICI, rappresentata dal suo Presidente rag. *Antonio Frosoni*, assistito dai signori: dott. *Augusto Bigliocchi*, avv. *Carlo Bocca*, prof. dott. *Giuseppe Dalle Rive*, dott. *Augusto Marchegiani* e dott. *Augusto Virgili*, si è concordato quanto segue:

1. Il contratto nazionale 22 giugno 1949 e il verbale di accordo 12 gennaio 1951 e, per i dirigenti della I.N.A., l'accordo economico 12 febbraio 1951, già scaduti sono richiamati in vigore con le modificazioni e la validità di cui ai successivi punti.

2. A integrazione di quanto disposto nel contratto nazionale 22 giugno 1949 dall'art. 6, riguardante le maggiorazioni minime del trattamento economico per anzianità, ai tre scatti biennali vengono aggiunti per il 1° e 2° grado di dirigente, due scatti triennali, nella misura ciascuno del 5 % delle retribuzioni minime iniziali di diritto e per il 3° grado di dirigente, uno scatto triennale sempre nella misura del 5 % calcolato come sopra.

Per i gradi di dirigente successivi al 3°, restano immutati i tre scatti biennali già in atto.

3. L'indennità di carica, di cui all'art. 8 del richiamato contratto nazionale 22 giugno 1949, viene stabilita, per le Imprese presso le quali è attualmente in vigore, nelle seguenti misure:

Dirigente di 1° grado	L. 430.000
Dirigente di 2° grado	» 500.000
Dirigente di 3° grado	» 570.000
Dirigente di 4° grado	» 640.000
Dirigente di 5° grado	» 710.000
Dirigente di 6° grado	» 780.000
Dirigente di 7° grado	» 850.000

Gli eventuali aggiustamenti apportati alle retribuzioni per effetto dell'art. 4 del contratto nazionale 8 dicembre 1952, saranno estesi alle suddette indennità di carica.

Nota a verbale: La clausola relativa agli aggiustamenti delle retribuzioni, sostituisce a tutti gli effetti il 2° comma dell'art. 8 del contratto nazionale 22 giugno 1949 e il capoverso del punto 6 del verbale di accordo 12 gennaio 1951 con la decorrenza del contratto nazionale e del verbale di accordo stessi.

4. Nel contratto nazionale 22 giugno 1949 viene inserito il seguente:

Art. 12-bis.

ANZIANITÀ CONVENZIONALI

Al dirigente che sia in possesso dei requisiti sotto-indicati, saranno riconosciute, ai soli effetti dell'anticipazione di scatti, le seguenti anzianità convenzionali:

a) il 50 % del periodo di servizio militare prestato da cittadini italiani, quali combattenti in reparto mobilitato in zona di operazioni, in campagne di guerra cui partecipi l'Italia. La anzianità non viene riconosciuta ai dirigenti che abbiano fatto parte del personale dell'Impresa precedentemente al servizio militare stesso;

b) un anno ai cittadini italiani decorati di medaglia o croce al valor militare, ai mutilati ed invalidi di guerra.

Al dirigente, che non possa vantare un periodo superiore ai 6 mesi, verrà comunque riconosciuto un semestre.

Le anzianità di cui ai precedenti punti a) e b) sono cumulabili.

Le anzianità convenzionali non verranno riconosciute se l'interessato non denuncerà, all'atto dell'assunzione, i titoli che ad esse danno diritto.

5. Nel contratto nazionale 22 giugno 1949 viene inserito il seguente:

Art. 12-ter.

RICHIAMO ALLE ARMI

Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro e il periodo stesso viene computato a tutti gli effetti dell'anzianità.

Al dirigente richiamato alle armi spetta il trattamento di legge. Al termine del servizio militare il dirigente deve riprendere servizio entro 10 giorni dalla fine del richiamo, se il servizio militare ha avuto una

durata non superiore ad un mese: 15 giorni, se ha avuto una durata superiore ad un mese e non a 6 mesi: 20 giorni, se ha avuto una durata superiore a 6 mesi e non a un anno: 30 giorni, se il servizio militare ha avuto una durata superiore ad un anno.

Non riprendendo servizio nei termini di cui al precedente comma il Dirigente sarà considerato dimissionario.

Il cittadino straniero, se richiamato alle armi, verrà considerato in congedo straordinario senza retribuzione durante i primi tre mesi di assenza, trascorsi i quali verrà considerato dimissionario.

6. I termini di preavviso di cui all'art. 16 del contratto nazionale 22 giugno 1949, riguardanti le anzianità di servizio superiori a 20 anni, vengono così modificati:

dal 20° anno compiuto al 22° anno di servizio	mesi 10
dal 22° anno compiuto al 25° anno di servizio	mesi 11
oltre il 25° anno di servizio	» 12

7. Il «plafond o limite» di cui all'art. 17 del contratto nazionale 22 giugno 1949, per le Imprese presso cui è in vigore, viene elevato alle seguenti misure:

in caso di dimissioni o risoluzione amministrativa del rapporto di lavoro:

Dirigente di 1°, 2° e 3° grado	L. 4.200.000
Dirigente di 4° e 5° grado	» 4.800.000
Dirigente di 6° e 7° grado	» 5.300.000

in caso di morte, invalidità permanente o quiescenza:

Dirigente di 1°, 2° e 3° grado	L. 5.000.000
Dirigente di 4° e 5° grado	» 6.000.000
Dirigente di 6° e 7° grado	» 7.000.000

nel caso di cui al terzultimo comma del richiamato art. 17 il limite viene elevato alle seguenti misure:

Dirigente di 1°, 2° e 3° grado	L. 3.800.000
Dirigente di 4° e 5° grado	» 4.400.000
Dirigente di 6° e 7° grado	» 4.800.000

8. Al primo comma dell'art. 22 del contratto nazionale 22 giugno 1949 va aggiunto: «salvo i diritti individuali acquisiti, valutati nel complesso delle norme di ciascun istituto contrattuale».

9. Il limite massimo di aumento della retribuzione riconosciuta al personale impiegatizio dell'I.N.A. con l'art. 2. a) del contratto 18 dicembre 1952, sarà aumentato, per i dirigenti del medesimo I.N.A., delle percentuali di maggiorazione previste dall'accordo 12 febbraio 1951 e con le modalità di cui agli artt. 3, 4 e 5 dello stesso accordo.

10. Il limite massimo di aumento della retribuzione riconosciuta al personale impiegatizio delle Imprese del gruppo B (Assitalia, Fiumeter e Fiume) con l'articolo 2. b) del contratto 18 dicembre 1952, in lire 85.000, sarà applicato anche ai dirigenti di grado 1° delle suddette Imprese e sarà per essi suscettibile dello aumento per scatti di anzianità di cui all'art. 6 dello accordo 22 giugno 1949: ai dirigenti dei gradi successivi sarà applicato un aumento di retribuzione pari alle suddette L. 85.000 maggiorate delle percentuali

di aumento, rispetto al 1° grado, stabilito per i gradi medesimi dell'art. 5 dell'accordo 22 giugno 1949, modificato col punto 4° del verbale 12 gennaio 1951 e dallo art. 6 dell'accordo 22 giugno 1949 stesso.

11. a) Per i dirigenti in servizio al 18 dicembre 1952, dipendenti dalle Imprese assegnate ai gruppi C, D, E ed F, l'indennità di carica per l'anno 1952 viene così stabilita:

Dirigente di 1° grado	L. 370.000
Dirigente di 2° grado	» 440.000
Dirigente di 3° grado	» 500.000
Dirigente di 4° grado	» 565.000
Dirigente di 5° grado	» 625.000
Dirigente di 6° grado	» 690.000
Dirigente di 7° grado	» 750.000

Sulla indennità di carica va apportata la percentuale del 4,41% di cui all'accordo economico 18 dicembre 1952 riguardante la erogazione di una somma «una tantum», salvo compensazione di quanto già corrisposto al medesimo titolo sulla indennità stessa.

b) Ai Dirigenti dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, in sostituzione del trattamento stabilito dall'accordo economico nazionale 18 dicembre 1952 riguardante l'erogazione di una somma «una tantum» e del trattamento determinato al precedente comma a), viene corrisposta per l'anno 1952, una somma, netta di tratte, «una tantum» pari a:

Dirigente di 1° grado	L. 110.000
Dirigente di 2° grado	» 130.000
Dirigente di 3° grado	» 150.000

c) Ai Dirigenti delle Imprese di gruppo B, le somme di cui al precedente comma b) vengono sostituite dalle seguenti, lorde di imposta:

Dirigente di 1° grado	L. 127.000
Dirigente di 2° grado	» 143.500
Dirigente di 3° grado	» 163.500
Dirigente di 4° grado	» 188.500
Dirigente di 5° grado	» 207.500
Dirigente di 6° grado	» 232.500

12. Le disposizioni di cui agli artt. 6, 7, 8, 9 dell'accordo 18 dicembre 1952, sono estese in base alle norme in vigore ai Dirigenti dell'I.N.A.

13. Il presente accordo non riguarda le Imprese che hanno invocato l'art. 2 dello Statuto dell'A.N.I.A.

Le disposizioni contenute nei punti 2, 3, 4, 5, 7, 8, non riguardano i Dirigenti dell'I.N.A.: le disposizioni dell'art. 6 si applicano ai dirigenti dell'I.N.A. nei casi previsti dall'art. 5 delle norme complementari al contratto collettivo 1° gennaio 1942, approvato dal Consiglio di amministrazione nell'adunanza del 25 marzo 1943.

14. Il presente verbale di accordo ha decorrenza dal 1° gennaio 1953.

Il contratto nazionale 22 giugno 1949 e il verbale di accordo 12 gennaio 1951, e, per i Dirigenti dell'I.N.A., l'accordo economico 12 febbraio 1951, richiamati in vigore ai sensi del precedente punto 1°, modificati secondo le disposizioni contenute nei precedenti punti, scadranno il 31 dicembre 1955.

Si intenderanno tacitamente rinnovati per due anni e così successivamente di biennio in biennio qualora non siano disdettati da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza.

15. Il presente verbale, per la parte che si riferisce al personale dipendente dalla Direzione Generale dell'Istituto Nazionale Assicurazioni, sarà sottoposto ai competenti organi amministrativi.

NOTA A VERBALE

Assicurazioni infortuni L'A.N.I.A. raccomanderà alle Imprese di assicurare contro gli infortuni il Dirigente che normalmente viaggia per esigenze di servizio.

Di conseguenza nella circolare di accompagnamento al contratto nazionale verrà incluso quanto segue:

« La Federazione Nazionale Dirigenti Imprese Assicuratrici ha richiesto che i Dirigenti in missione siano coperti di assicurazione contro gli infortuni, per rischi professionali e extra professionali, per casi di morte o invalidità permanenti, per massimali adeguati al trattamento economico percepito ».

Non abbiamo ritenuto opportuno accogliere tale desiderio per quanto si riferisce alla totalità dei Dirigenti in missione; tuttavia pensiamo che sia necessario garantire i Dirigenti, normalmente in missione, con una adeguata assicurazione contro gli infortuni.

ALLEGATO

ACCORDO 12 FEBBRAIO 1951 PER I DIRIGENTI DELL'I.N.A.

L'anno 1951 addì 12 febbraio,

t r a

L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TRA LE IMPRESE ASSICURATRICI, rappresentata dal suo Presidente avv. *Ranieri Babboni*;

e

la FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI IMPRESE ASSICURATRICI, rappresentata dal suo vice presidente avv. *Augusto Marchegiani*, assistito dall'On.le *Vittorio Tredici*,

premessò

che l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni ha chiesto l'applicazione dell'art. 2 dello Statuto dell'Associazione, allo scopo di coordinare, con la questione previdenziale, la risoluzione dei problemi di carattere più strettamente economico, da regolare il tutto attraverso l'Associazione;

si è convenuto:

1) Il presente contratto si applica a tutti i Dirigenti dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni aderenti alla Federazione Nazionale Dirigenti Imprese Assicuratrici.

2) si dà atto che le convenzioni di cui nel presente accordo non avranno effetto se non in quanto sarà raggiunto un accordo sulla previdenza, salvo quanto precisato in prosieguo.

A) TRATTAMENTO ECONOMICO

3) Il trattamento economico del Dirigente è individuale. Tuttavia il trattamento economico annuo minimo del Dirigente di grado IV (Capo Servizio e Ispettore Superiore) non potrà essere inferiore al trattamento economico annuo massimo di tabella del Funzionario, aumentato del 20 %

4) Tra i diversi gradi dei Dirigenti sono fissate maggiorazioni minime del trattamento economico rispetto a quello del Dirigente meno elevato in grado, di cui all'articolo precedente, così stabilite:

Dirigente di grado III retribuzione minima iniziale del grado IV maggiorata del 30 %.

Dirigente di grado II retribuzione minima iniziale del grado III maggiorata del 22 %.

5) Al Dirigente spetta una maggiorazione minima del trattamento economico in relazione al periodo di permanenza nei vari gradi. Tale maggiorazione è fissata nella percentuale minima del 7 % della retribuzione minima iniziale di diritto per ciascun grado, ed è riconosciuta al termine di ciascun periodo triennale di permanenza nello stesso grado, con un massimo di tre aumenti triennali.

In caso di nomina o promozione, ai soli effetti degli aumenti periodici di stipendio, il servizio prestato nel grado di provenienza è valutato limitatamente ad un anno per ogni periodo triennale di permanenza effettiva nel grado di provenienza, con un massimo di un triennio.

6) La retribuzione complessiva annua viene suddivisa in sedici mensilità e sono in conseguenza soppresse le gratifiche contrattuali di giugno e dicembre, sinora corrisposte nella misura di mezza mensilità di retribuzione ciascuna.

7) Sono soppressi i premi di operosità e le gratifiche contrattuali, corrisposti a giugno e a dicembre, e sono istituite gratifiche semestrali, la cui concessione ed entità sono riservate al Direttore Generale, in base agli stanziamenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione ed in relazione al merito particolare di ciascun Dirigente.

8) Viene soppressa l'indennità di carica attualmente corrisposta dal 1° gennaio 1951

9) I miglioramenti economici risultanti dal presente accordo saranno graduati in tre anni, nella misura del 55 % per il 1950 e del restante 45 % nei due anni successivi, rimanendo inteso che la quota relativa al 1951 non dovrà essere inferiore al 25 %.

B) PREVIDENZA

10) Il nuovo trattamento previdenziale sarà immediatamente preso in esame tra l'I.N.A. e la F.N.D.I.A. allo scopo di raggiungere una preventiva intesa che fa-

ciliti la relativa soluzione in sede di trattative conclusive tra l'A.N.I.A. e la F.N.D.I.A. stessa. Ad ogni buon fine, le parti danno atto che la trattativa per la nuova sistemazione previdenziale riguarderà la determinazione per la regolarizzazione contrattuale, sia della misura di retribuzione da tenere per base della previdenza sia della entità dei contributi e delle prestazioni da corrisponderci, sia di ogni modalità, riconoscendosi tra le parti che l'adozione del nuovo trattamento economico non può allo stato implicare automatica applicazione del vecchio congegno previdenziale alle nuove retribuzioni.

11) Tra le parti resta inteso che, a tutti gli effetti, il nuovo trattamento di previdenza avrà vigore dal 1° gennaio 1951, fermo restando che da questa data i miglioramenti economici apportati al trattamento previdenziale in atto saranno estesi anche al personale collocato in quiescenza durante il 1950.

12) Fino a quando non sarà definito il nuovo trattamento di previdenza, resterà in vigore quello in atto, basato sulla quota della retribuzione antecedente al presente accordo.

C) ANTICIPO

13) In base ai miglioramenti apportati dal nuovo trattamento economico e in conto aumenti relativi all'anno 1950, verrà corrisposto in unica soluzione un anticipo del 50 % sull'aumento annuo non graduato.

14) A partire dal 1° gennaio 1951 verrà corrisposto ai Dirigenti un acconto mensile pari al 50 % dell'aumento non graduato, riferito a mese (16 mensilità).

15) La differenza tra gli aumenti derivanti dal nuovo trattamento come sopra graduati e gli anticipi corrisposti deve intendersi accantonata fino alla conclusione dell'accordo sul trattamento di previdenza, dopo il quale si procederà ai necessari conguagli.

D) NORME E CONDIZIONI PARTICOLARI

16) Il nuovo trattamento economico non ha alcun effetto nei riguardi dell'operazione di cessione V stipendio, a meno che non intervengano successivi accordi in proposito.

17) I miglioramenti economici comportati dal presente accordo debbono essere applicati anche ai Dirigenti che hanno lasciato il servizio nel periodo decorrente dal 1° gennaio 1950 alla data del presente verbale, nelle misure stabilite dall'art. 9 ma con la limitazione di cui agli artt. 13 e 15.

18) Agli effetti della indennità di anzianità, gli aumenti concordati saranno integralmente applicati ai Dirigenti che hanno lasciato o lasceranno il servizio a far data dal 1° gennaio 1950, peraltro con i criteri di gradualità fissati dall'art. 9 e, fino a quando non sarà definito il nuovo trattamento di previdenza, con le limitazioni di cui agli articoli 13, 14 e 15.

E) NORME FINALI E TRANSITORIE

19) Resta inteso che la parte giuridico-normativa del nuovo contratto collettivo non potrà in alcun caso apportare, a qualunque titolo e causale, modifiche in aumento o in diminuzione del trattamento concordato.

Quanto peraltro concerne le varie indennità, aggiunte, ecc., extra tabellari, formerà oggetto di trattazione allorquando diverrà operante in modo definitivo il nuovo trattamento economico, fermo restando che l'indennità di mensa deve intendersi assorbita dal trattamento stesso.

20) Per quanto riguarda la eventuale suddivisione delle retribuzioni suddette in particolari voci, le parti rinviando a quanto sarà concordato tra l'A.N.I.A. e la F.N.D.I.A. in sede di contratto nazionale.

VERBALE AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO ECONOMICO 12 FEBBRAIO 1951 PER I DIRIGENTI DELL'I.N.A.

Tra le parti si è concordato che il presente accordo si applica integralmente, « con le modalità e limitazioni in esso previste », anche al Primo Vice Direttore Generale, il cui trattamento economico annuo minimo viene stabilito con la maggiorazione del 18 % sulla retribuzione minima iniziale del grado II, fermi rimanendo i due scatti di anzianità attualmente in vigore.

Visti l'accordo e l'allegato che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO